



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato A alla Delib.G.R. n. 9/19 del 12.2.2025**

**PIANO DI CONTROLLO REGIONALE PLURIENNALE (PCRP) 2025-2027  
RELATIVO AI CONTROLLI UFFICIALI E ALLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI**



## SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
PUNTO DI CONTATTO REGIONALE PER IL PCRCP .....	4
GLOSSARIO ACRONIMI .....	4
CAPITOLO 1. OBIETTIVI STRATEGICI.....	5
CAPITOLO 2. AUTORITÀ COMPETENTI E LABORATORI NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO .....	5
2.1 Autorità Competente Nazionale, Regionale e Locale.....	5
2.2 Laboratori ufficiali e laboratori di autocontrollo.....	8
2.2.1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS).....	8
2.2.2 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) .....	9
2.2.3 Laboratori di autocontrollo .....	9
2.2.3.1 Laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo.....	9
2.2.3.2 Altri laboratori .....	10
2.3. MISURE DI COORDINAMENTO.....	10
2.4 FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	10
CAPITOLO 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI .....	12
3.1 Premessa.....	12
3.2 Settori ed ambiti dei CU .....	12
3.3 Classificazione degli stabilimenti in base al rischio .....	14
3.4 Modalità operative generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali .....	15
3.5 Classificazione delle non conformità .....	15
CAPITOLO 4. PIANI DI INTERVENTO E ASSISTENZA RECIPROCA .....	17
4.1 Piani di intervento .....	17
4.2 Cooperazione ed assistenza reciproca.....	17
CAPITOLO 5. AUDIT SULLE AUTORITÀ COMPETENTI.....	18
CAPITOLO 6. CRITERI OPERATIVI E PROCEDURE.....	19
6.1 Rispetto dei Criteri operativi.....	19
6.1.1 Inquadramento giuridico del personale che effettua i controlli ufficiali e codice comportamentale.....	19
6.1.2 Sistema sanzionatorio .....	20
6.1.3 Istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014 .....	20
6.1.4 Istituti della controperizia e controversia.....	20
6.1.5 Strumenti di verifica .....	21
6.2 Procedure documentate.....	22
6.3 Documentazione scritta dei controlli ufficiali.....	23
6.3.1 Registrazione dei controlli ufficiali .....	23
6.3.2 Certificazioni e attestazioni.....	24
6.3.3 Rendicontazione dei Controlli Ufficiali e misurazione degli indicatori inerenti alla Sanità Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli alimenti.....	24
CAPITOLO 7. RIESAME E ADATTAMENTO DEL PCRCP .....	24



## INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) 2017/625, agli artt. 109-110, dispone che ogni Stato membro provveda a definire, redigere ed attuare un Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) che descriva la programmazione dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare e la cui struttura delinea l'organizzazione dei controlli, le attività correlate ed i soggetti coinvolti al fine di assicurare la conformità alla norma da parte degli operatori interessati.

Nel dettaglio, i settori di intervento disciplinati dal suddetto Regolamento (art.1, comma 2) sono:

- gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
- le prescrizioni in materia di salute animale;
- la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
- le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
- la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Sulla base di quanto sopra premesso, è quindi compito di ciascuna Regione e Provincia Autonoma definire, in linea con le indicazioni fornite dall'autorità centrale di competenza e in considerazione delle realtà locali, un proprio Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP); questo rappresenta lo strumento di recepimento e di attuazione delle politiche unionali, nazionali e regionali in materia di programmazione, realizzazione, rendicontazione e valutazione delle attività di controllo ufficiale e di altre attività ufficiali in materia di sicurezza alimentare e nei settori di sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche, dell'igiene e salubrità degli alimenti e delle bevande e permette, nel contempo, di integrare, ottimizzare ed armonizzare tutte le attività di controllo messe in atto dalle autorità competenti in ambito territoriale.

L'Autorità Competente Locale (ACL), attraverso l'acquisizione del PCRP e delle linee di programmazione sulle attività di controllo ufficiale in esso contenute, provvede a declinare a livello locale quanto definito in ambito unionale e nazionale tenendo conto delle specificità del proprio territorio.

Inoltre, al fine di valutare il grado di perseguimento degli obiettivi prefissati e nell'ottica di porre le basi per un miglioramento continuo delle performance, nel corso del periodo di vigenza del PCRP, le attività da questo previste sono sottoposte a un periodico monitoraggio e verifica dell'efficacia da parte di tutte le autorità competenti in materia. Tale approccio permette altresì di considerare l'eventuale necessità di apportare delle modifiche al sistema dei controlli messi in atto e, nel contempo, di procedere con la rimodulazione degli obiettivi operativi tenendo in considerazione le necessarie sinergie tra le diverse autorità competenti coinvolte.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### PUNTO DI CONTATTO REGIONALE PER IL PCRCP

Il Punto di Contatto Regionale cura la redazione del PCRCP e, ai fini di una sua corretta applicazione, funge da organismo di coordinamento interistituzionale di tutte le amministrazioni coinvolte. Svolge inoltre il ruolo di referente tecnico per le attività regionali concernenti gli interventi di riesame ed aggiornamento del PCRCP e la redazione delle relazioni annuali e trasmissione dei report.

	Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Via Roma, 223 09123 – Cagliari san.dgsan@pec.Regione.sardegna.it Tel. 070/606 7041	Settore sanità animale Tel. 070/606 5244
		Settore igiene degli alimenti e bevande Tel. 070/606 5478
		Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Tel. 070/606 5391
PdC Regione Sardegna	URP <a href="mailto:san.urp@Regione.sardegna.it">san.urp@Regione.sardegna.it</a> Tel. 070/606 7041	
	Sito web: <a href="https://www.Regione.sardegna.it/assessorato-dell-igiene-e-sanita-e-dell-assistenza-sociale-303/direzione-generale-della-sanita-304/servizio-sanita-pubblica-veterinaria-e-sicurezza-alimentare-322">https://www.Regione.sardegna.it/assessorato-dell-igiene-e-sanita-e-dell-assistenza-sociale-303/direzione-generale-della-sanita-304/servizio-sanita-pubblica-veterinaria-e-sicurezza-alimentare-322</a>	

### GLOSSARIO ACRONIMI

AC	Autorità competente/i
ACC	Autorità Competente Centrale
ACR	Autorità Competente Regionale
ACL	Autorità Competente Locale
ARPAS	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna
ASL	Azienda/e Sanitaria/e Locale/i
IMSOC	Information Management System Official Control
IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
IZSSA	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
OEVR	Osservatorio epidemiologico veterinario regionale
PCNP	Piano di Controllo Nazionale Pluriennale
PCRCP	Piano di Controllo Regionale Pluriennale
PdC	Punto di Contatto
PdCR	Punto di Contatto Regionale
PdCL	Punto di Contatto Locale
RASFF	Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## CAPITOLO 1. OBIETTIVI STRATEGICI

In ottemperanza a quanto definito dal PCNP, la Regione Sardegna adotta il presente PCRP 2025-2027 con la finalità di contribuire a perseguire, come sancito dall'Intesa Stato Regioni n. 55/CSR del 22 marzo 2023 adottata con D.G.R n. 28/26 del 31 luglio 2024, i seguenti obiettivi strategici:

- tutela del consumatore mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, della salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza alimentare con ulteriore attenzione verso l'e-commerce;
- contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli operatori, anche nei settori del biologico e delle Indicazioni Geografiche registrate, attraverso la cooperazione e il coordinamento tra le diverse autorità competenti e gli organi di controllo.

Nel corso del periodo di vigenza del Piano la programmazione annuale e la relazione annuale forniranno indicazioni sul livello di attuazione delle attività di controllo e di raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti dal PCNP.

## CAPITOLO 2. AUTORITÀ COMPETENTI E LABORATORI NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO

In ragione delle molteplici competenze nelle materie di interesse del Piano sono diverse le amministrazioni interessate sia a livello centrale che regionale e locale. Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" nell'articolo 2 individua le AC responsabili per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i settori di pertinenza del Ministero della Salute di cui all'articolo 2, comma 1 del Reg. (UE) 2017/625.

Lo stesso decreto identifica inoltre i laboratori ufficiali deputati all'esecuzione di analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali.

### 2.1 Autorità Competente Nazionale, Regionale e Locale

Il **Ministero della Salute** ha un ruolo primario nelle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento e, dal punto di vista operativo, si avvale a livello centrale della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione mentre, a livello territoriale, dei propri Uffici periferici regionali (PCF – Posti di controllo frontaliere e UVAC – Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari). In aggiunta, con competenza su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate anche a livello periferico, opera il Comando Carabinieri per la tutela della salute attraverso i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) con azione ispettiva nell'ambito della produzione, somministrazione, deposito o vendita di prodotti destinati all'alimentazione umana a tutela della salute pubblica (**Fig.1**).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**Fig.1.** Organizzazione del Ministero della Salute in qualità di Autorità Competente Centrale per il controllo ufficiale.

**Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste** in qualità di ACC in materia di qualità merceologica di alimenti e mangimi, di produzioni biologiche e di Indicazioni Geografiche si avvale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) al fine di mettere in atto attività di controllo volte alla prevenzione e alla repressione delle frodi nel commercio di prodotti e dei mezzi di produzione agroalimentari. Si avvale inoltre delle attività svolte dalle autorità operative quali il Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari per i controlli inerenti alla tutela del territorio, delle acque e dei prodotti agroalimentari ed il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto relativamente ai controlli dei prodotti della pesca, quali provenienza delle materie prime ed etichettatura.



A livello Regionale, le funzioni delle ACR sono svolte dal Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della **Regione Sardegna**, articolazione organizzativa della Direzione Generale della Sanità afferente all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale (Fig. 2)




Fig. 2. Organizzazione delle Autorità Competente Regionale (ACR)

Il **Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare**, esercita le proprie funzioni attraverso i suoi tre settori organizzativi (Settore Igiene degli alimenti e bevande, Settore Sanità Animale e Settore Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche), le cui competenze sono schematizzate sul sito istituzionale della Regione Sardegna (<https://www.Regione.sardegna.it/ricerca/assessorato-dell-igiene-e-sanita-e-dell-assistenza-sociale-303>).

Il Servizio opera a garanzia della tutela della salute pubblica nel contesto uomo/animale/ambiente e svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e supervisione delle attività eseguite dalle ACL anche attraverso attività di controllo ufficiale.

Le ACL sono rappresentate dalle otto Aziende Sanitarie Locali (ASL).

È in capo alle ASL il compito di pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in conformità a quanto definito dall'art. 4 del Reg. (UE) 2017/625 così come di procedere con l'adozione delle azioni esecutive previste dagli artt. 137 e 138 dello stesso, provvedendo ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative.



Si evidenzia che le attività relative alla sanità pubblica veterinaria, all'igiene degli alimenti e al benessere animale rientrano nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come definito dal DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502".

Nell'ambito di ogni ASL, le attività ricadenti nel PCRP sono organizzate sulla base di specifiche competenze tecnico-professionali e di legittimazione ed affidate al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) ed ai Servizi Veterinari.

Le specifiche funzioni dei sopraccitati Servizi sono previste nei singoli atti aziendali, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

Con riferimento agli interventi in materia di sanità e salute pubblica di natura emergenziale e/o di carattere straordinario è attribuita specifica autorità anche ai Sindaci, i quali operano in rappresentanza della propria comunità locale e dei suoi interessi, ai sensi degli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. In particolare è in capo al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti in caso di emergenze sanitarie del territorio, per le quali questi rappresenta la propria comunità locale ed i suoi interessi o per casi urgenti di pericolo che minacciano l'incolumità della comunità.

## **2.2 Laboratori ufficiali e laboratori di autocontrollo**

Come previsto dal Reg. (UE) 2017/625, i laboratori designati dalle autorità competenti per effettuare analisi, prove e diagnosi a partire da campioni prelevati nel contesto di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, devono possedere competenze, attrezzature, infrastrutture e personale adeguati ad eseguire tali compiti nel rispetto degli standard più elevati. Per garantire risultati solidi e affidabili, tali laboratori devono essere accreditati per l'utilizzo di questi metodi secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura». L'accreditamento deve essere rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale operante in conformità del Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che in Italia è ACCREDIA.

Le AC, per l'attuazione del presente Piano, si avvalgono della collaborazione dei laboratori ufficiali presenti sul territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, le AC inviano i campioni ai laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria competenza. Gli stessi devono operare in rete per garantire in ogni caso l'effettuazione delle analisi, prove o diagnosi.

Nella Regione Sardegna, per l'esecuzione delle analisi di cui al presente Piano, le ACL si avvalgono dei laboratori dell'IZSSA e dell'ARPA S, mentre gli Operatori ricorrono ai laboratori iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo.

### **2.2.1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS)**

L'IZS è un ente sanitario che svolge attività di controllo e sorveglianza, ricerca scientifica e servizi specializzati negli ambiti della salute animale, dei rischi alimentari e delle zoonosi opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e della Regione Sardegna per le materie di rispettiva competenza e svolge attività rivolte a diversi utenti: il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, le ASL, i medici veterinari liberi professionisti, gli operatori del settore zootecnico, le aziende alimentari, i cittadini.

L'IZS, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in via primaria all'espletamento di specifici compiti per la cui consultazione si rimanda al sito istituzionale dell'IZS.

L'IZS contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), anche tramite proprio personale tecnico. L'OEVR fornisce il supporto tecnico-scientifico all'Assessorato alla Sanità, necessario ai compiti di indirizzo e programmazione degli interventi per la gestione e il governo delle attività veterinarie. Effettua le altre attività concordate con la Regione Sardegna stabilite in apposita convenzione.

Raccoglie ed elabora i dati relativi alla sanità animale, all'igiene degli alimenti, degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, anche in collaborazione con altri Centri.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'offerta analitica dell'IZS contenente l'elenco delle prove e di tutte le informazioni relative a ciascuna prova (quali la tecnica analitica, la sede e i tempi di esecuzione, le prove che possono essere richieste all'Istituto ma che verranno eseguite presso altri IZS) è disponibile sul portale dello stesso IZS e periodicamente aggiornata.

Con riguardo alle specifiche funzioni si rimanda al sito istituzionale dell'IZS.

### **2.2.2 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS)**

L'ARPAS è un'agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela e miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. L'Agenzia è l'organo tecnico che supporta le AC in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio.

L'ARPAS nel contesto del presente Piano, garantisce l'esecuzione delle analisi sulle acque destinate al consumo umano prelevate dalle ASL fino al punto di consegna, e sulle Zone di Fornitura del Programma regionale di controllo per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, monitorate ai sensi del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano".

Con riguardo alle specifiche funzioni si rimanda al sito istituzionale dell'ARPAS.

### **2.2.3 Laboratori di autocontrollo**

Gli Operatori del settore alimentare hanno l'obbligo di garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i requisiti di igiene previsti dal Regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 17 comma 1) e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 all'articolo 3.

A tal fine l'azienda alimentare deve dotarsi del Piano HACCP di autocontrollo e deve applicarlo per tenere sotto controllo le proprie produzioni.

Nell'ambito delle misure di autocontrollo rientrano anche le attività di campionamento e di analisi, per le quali gli Operatori devono avvalersi del supporto di laboratori di autocontrollo.

I laboratori di autocontrollo possono essere laboratori di analisi non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, oppure laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

In ogni caso i laboratori devono essere:

- accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
- se non annessi alle imprese alimentari, devono essere iscritti in appositi elenchi regionali
- aggiornati periodicamente e accessibili da parte delle imprese alimentari.

#### **2.2.3.1 Laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo**

I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.27, devono adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti in qualità di laboratorio ufficiale. Tali misure devono essere rese note anche attraverso la pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web e devono assicurare che le risorse umane, strutturali e finanziarie destinate alle attività effettuate nell'ambito del controllo ufficiale siano processualmente distinte da quelle utilizzate nell'ambito dell'attività di autocontrollo, con centri di responsabilità differenti.



La Regione Sardegna con la Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 15 luglio 2019, n. 727, ha stabilito quali sono le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori di autocontrollo e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori stessi.

L'elenco dei laboratori di autocontrollo della Regione Sardegna è disponibile sul portale regionale, seguendo il percorso: atti, bandi e archivi - atti amministrativi- liste elenchi - elenco regionale dei laboratori di analisi sugli alimenti ai fini dell'autocontrollo - elenco prove accreditate dei laboratori di autocontrollo.

### **2.2.3.2 Altri laboratori**

Ai sensi dell'art. 9, comma 11. del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 la ricerca delle trichinelle, oltre che nei laboratori di cui al comma 1, può essere effettuata anche nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione selvaggina designati dalla AC per l'esecuzione di tale ricerca. Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle trichinelle anche per altri stabilimenti di macellazione e per i centri di lavorazione selvaggina.

Ove ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2017/625, l'AC può designare laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione selvaggina che non siano in possesso dell'accreditamento.

### **2.3. MISURE DI COORDINAMENTO**

La realizzazione del PRCP, richiede l'intervento di diverse AC e un elevato livello di collaborazione tra le stesse.

A tal fine, la Regione Sardegna, in qualità di ACR mette in atto meccanismi di coordinamento e cooperazione anche attraverso riunioni su argomenti specifici per materia con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Piano e con attività svolte attraverso organismi strutturati quali gruppi di lavoro interdisciplinari appositamente istituiti.

Funge da organismo di coordinamento interistituzionale di tutte le amministrazioni coinvolte il Punto di contatto regionale identificato nell'apposito paragrafo del presente documento.

### **2.4 FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

Ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 le ACR e le ACL, devono assicurare che il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali:

- riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;
- si mantenga aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceva, se del caso, ulteriore formazione su base regolare.

Tale formazione interessa, a seconda dei casi ed alla luce del settore di competenza, gli ambiti di seguito elencati, così come previsti dall'Allegato II capo I del Reg. (UE) 2017/625:

- differenti metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, analisi, prove e diagnosi di laboratorio;
- procedure di controllo;
- normativa di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (UE) 2017/625;
- valutazione della non conformità alla normativa di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (UE) 2017/625;
- pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci;
- diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, possibili rischi per il benessere degli animali, per l'ambiente;
- valutazione dell'applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole;



- sistemi di gestione, quali i programmi di garanzia della qualità che gli operatori gestiscono e loro valutazione nella misura pertinente alle prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (UE) 2017/625;
- sistemi ufficiali di certificazione;
- provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione;
- procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali;
- esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compreso quello legato a prove comparative interlaboratorio, accreditamento e valutazione del rischio, che può essere pertinente per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'art.1 comma 2 del Reg. (UE) 2017/625 (ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali);
- procedure di controllo e requisiti per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da Paesi terzi;
- qualsiasi altro settore necessario al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati conformemente al Reg. (UE) 2017/625;

Il personale è, inoltre, qualificato e mantenuto aggiornato, in relazione alle competenze assegnate, sulle seguenti tematiche oggetto di controllo ufficiale:

- a. l'esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;
- b. l'ispezione:
  - delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
  - di animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l'alimentazione o l'accudimento degli animali;
  - di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;
  - della tracciabilità, dell'etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti;
  - delle condizioni igieniche nei locali degli operatori;
- c. la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
- d. l'esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'art.1 comma 2 del Reg. (UE) 2017/625, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;
- e. interviste con gli operatori e con il loro personale;
- f. la verifica delle misure rilevate dall'operatore e degli altri risultati di prove;
- g. campionamento, analisi, diagnosi e prove;
- h. audit degli operatori;
- i. qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.

La valutazione dei fabbisogni di qualificazione, formazione e aggiornamento e la verifica sul rispetto degli standard organizzativi, avviene a livello di ACR e di ogni singola ACL e deve mirare a garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli.

La Regione Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, contribuisce alla formazione e l'aggiornamento continuo al personale dello stesso Assessorato, delle ASL e dell'IZSSA. Ogni percorso formativo viene comunicato alle Amministrazioni interessate e pubblicato sul portale della Regione nella sezione dedicata al PCRP e dell'IZSSA che offre supporto organizzativo per la realizzazione degli eventi.

Le attività di formazione/informazione potranno essere realizzate anche attraverso la pianificazione di iniziative quali partecipazione a seminari/convegni, la realizzazione di percorsi formativi sul campo, la divulgazione di pubblicazioni, informazioni e documenti tecnici, l'affiancamento in campo con personale più esperto per un determinato periodo di tempo.



## CAPITOLO 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI

### 3.1 Premessa

Il Reg. (UE) 2017/625 rappresenta il quadro normativo cardine attorno al quale ruota l'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali volti alla verifica della conformità alla legislazione in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, ma anche sui sottoprodotti di origine animale, sanità delle piante e prodotti fitosanitari. Lo stesso, definisce e opera una distinzione tra «controlli ufficiali» e «altre attività ufficiali» effettuati dalle autorità competenti designate (art.2), una distinzione che prevede norme e condizioni diverse a seconda dell'attività svolta (art. 1, p.5) e meglio precisata nella Comunicazione della Commissione 2022/C467/02 relativa all'attuazione del Reg. (UE) 2017/625.

Nel disciplinare la frequenza di attuazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, lo stesso regolamento dispone che questi siano eseguiti sulla base del rischio e con frequenza adeguata, che siano estesi a tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell'Unione.

L'adozione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, atto normativo di adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal Reg. (UE) 2017/625, ha declinato a livello nazionale quanto disposto a livello unionale stabilendo che (art. 4) *“le autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui al medesimo comma 1, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del Regolamento”*.

Sulla base di quanto sopra premesso ed in considerazione del fatto che le autorità competenti designate svolgono le proprie funzioni di controllo con finalità di pubblico interesse, il raggiungimento degli obiettivi di efficacia delle attività di controllo passa anche attraverso un'adeguata organizzazione dei controlli ufficiali. Pertanto, ne consegue la necessità e l'importanza di razionalizzare ed armonizzare tutte le attività di controllo ufficiale tra quanto definito su base unionale e quanto messo in atto a livello nazionale, regionale e territoriale.

### 3.2 Settori ed ambiti dei CU

L'attività di controllo è declinata sui dieci settori definiti dal Reg. (UE) 2017/625 che, nel complesso, rappresentano gli ambiti di applicazione del regolamento stesso.

Nel dettaglio questi sono (**Fig. 3.**):

1. alimenti e sicurezza alimentare;
2. emissione nell'ambiente di OGM ai fini della produzione di alimenti e mangimi;
3. mangimi;
4. salute animale;
5. sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
6. benessere degli animali;
7. salute delle piante;
8. prodotti fitosanitari;
9. produzione biologica;
10. prodotti DOP, IGP e Specialità Tradizionali.



Fig. 3. I 10 settori alla base dell'organizzazione delle attività di controllo.

Ogni settore può essere scorporato nei seguenti sotto settori e/o ambiti di intervento (Tab. 1) in funzione dell'oggetto e della tipologia del controllo e per il quale è possibile individuare l'AC designata e definita in maniera specifica nel PCNP 2023-2027.

TAB. 1. Organizzazione dei CU per settori e tipologia di attività:

Settori	Sotto settori/Ambiti di Intervento
<b>1. ALIMENTI E SICUREZZA ALIMENTARE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• controlli sugli operatori</li><li>• controlli analitici</li><li>• controlli sulla qualità merceologica</li><li>• controlli per Import/Export</li><li>• attività autorizzative/validazioni</li><li>• attività regionali</li><li>• altri controlli</li></ul>
<b>2. OGM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• emissione nell'ambiente - attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione</li></ul>
<b>3. MANGIMI E SICUREZZA DEI MANGIMI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• controlli sull'igiene e sicurezza dei mangimi</li><li>• controlli all'importazione</li><li>• controlli sulla qualità merceologica</li><li>• attività regionali</li></ul>
<b>4. SALUTE ANIMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• anagrafe</li><li>• controlli sul farmaco veterinario</li><li>• controlli per importazioni e scambi</li><li>• controlli sulle malattie infettive - principali zoonosi a trasmissione alimentare</li><li>• controlli su altre malattie infettive</li><li>• attività autorizzative/validazioni</li><li>• attività regionali - malattie infettive</li><li>• controlli sulla riproduzione</li><li>• igiene urbana</li></ul>



**5. SOTTOPRODOTTI DI O.A E  
PRODOTTI DERIVATI**

- controlli sui sottoprodotti
- attività autorizzative/validazioni

**6. BENESSERE DEGLI ANIMALI**

- benessere animale in allevamento
- protezione degli animali durante il trasporto
- protezione degli animali durante l'abbattimento

**7. SALUTE DELLE PIANTE**

- organismi nocivi alle piante
- controlli sul territorio
- controlli import / export

**8. PRODOTTI FITOSANITARI**

- controllo ufficiale dall'importazione all'uso dei prodotti fitosanitari

**9. PRODUZIONE BIOLOGICA**

- controlli ufficiali sulle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate in UE attraverso l'Italia
- prodotti da agricoltura biologica - controlli sulle caratteristiche merceologiche

**10. PRODOTTI DOP, IGP E  
SPECIALITÀ TRADIZIONALI**

- controlli sulle caratteristiche merceologiche

Il Reg. (UE) 2017/625 (art. 12, p.1 e art. 13) prevede che le attività di controllo ufficiale siano eseguite secondo procedure documentate e regolarmente aggiornate, in grado di fornire informazioni ed istruzioni al personale che esegue i controlli unitamente all'adozione di una modulistica. A tal fine, le attività oggetto di controllo ufficiale di particolare interesse in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (settori di intervento 1, 3, 4, 5, 6 del Piano Nazionale) e i relativi piani e/o procedure di controllo ufficiale adottati a livello regionale, sono riportate in maniera dettagliata nelle tabelle di cui all'allegato B del presente documento.

**3.3 Classificazione degli stabilimenti in base al rischio**

La normativa in materia di controlli ufficiali individua nella classificazione degli stabilimenti in base alla categorizzazione del rischio uno strumento imprescindibile per l'organizzazione dei controlli ufficiali. Ad oggi, in attesa di nuove indicazioni da parte del Ministero della Salute e sulla base dell'Intesa Stato-Regioni n. 212/CSR del 10 novembre 2016 le imprese operanti sul territorio regionale sono classificate sulla base di tre classi di rischio: basso, medio e alto. Tale classificazione, effettuata dalle ACL attraverso l'applicazione di specifiche "istruzioni operative per la classificazione in base *al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004*" adottate dalla Regione Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 15 dicembre 2016, n. 1648, consente di determinare la frequenza dei controlli ufficiali e di effettuare una programmazione degli stessi, a garanzia di un'attività di verifica uniforme su tutto il territorio regionale.



### 3.4 Modalità operative generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali

Le ACL sulla base della propria pianificazione e programmazione effettuano i controlli ufficiali secondo i metodi e le tecniche di cui all'art. 14 del Reg. (UE) 2017/625. Gli stessi, sono condotti senza preavviso, *“tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale”* (art. 9, p. 4). Allo scopo di definire le modalità operative rivolte alle ACL relativamente all'esecuzione dei controlli ufficiali che, ai sensi dell'art. 12, par. 1, del Reg. (UE) 2017/625 la Regione Sardegna ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/05 del 7/08/2024 le procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27.

Nello specifico, il personale della ACL che esegue i controlli ufficiali valuta le evidenze raccolte tenendo conto dei pertinenti requisiti normativi ed esprimendo un giudizio per ciascun ambito del controllo. Detto giudizio, formalizzato tramite la redazione di apposita modulistica, può essere di conformità (“C” maiuscolo o “c” minuscolo) oppure di non conformità minore (“nc” minuscolo) o maggiore (“NC” maiuscolo). In taluni casi il giudizio può essere di sospetta non conformità (“snc”) a seguito della quale, ai sensi dell'art. 137 del Reg. (UE) 2017/625, l'ACL deve svolgere un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto. Vi è inoltre la possibilità di non procedere con la valutazione di uno o più ambiti del controllo o che questi non siano valutabili nell'immediato (“nv”) unitamente ai casi in cui il requisito non sia applicabile allo stabilimento o attività oggetto di controllo ufficiale (“na”).

### 3.5 Classificazione delle non conformità

Le non conformità sono distinte dalla Legge in maggiori (NC) o minori (nc) ove comportino o meno un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.

Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le AC di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, valutano i fatti documentati con il controllo ufficiale, definendo se dal mancato o non sufficiente rispetto di un requisito o dalla mancata o insufficiente predisposizione/applicazione di una procedura, consegua un rischio immediato per la salute e decidono, se del caso, sulla sussistenza di una sospetta o accertata non conformità maggiore o minore.

L'individuazione di una accertata o sospetta non conformità è quindi frutto dell'applicazione della discrezionalità tecnica del personale dell'AC e deve essere sempre basata sul nesso, logico e motivato, tra rilievi emersi tramite il controllo ed esistenza di un rischio per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.

A seguito del risultato di questo procedimento analitico l'AC commisura l'adozione delle misure previste dalle leggi e dai regolamenti unionali ed in particolare dagli articoli 5 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e 137 e 138 del Reg. (UE) 2017/625.

Come stabilito dall'art. 137, le AC devono dare priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente; in caso di non conformità:

- sospetta, svolgendo un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto;
- accertata, intraprendendo ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore ed adottando le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le AC trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

- la notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 138 del Reg. (UE) 625/2017, unitamente alle relative motivazioni;
- le informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## CAPITOLO 4. PIANI DI INTERVENTO E ASSISTENZA RECIPROCA

### 4.1 Piani di intervento

Nell'eventualità che le misure ordinarie possano non essere sufficienti, l'Unione ha previsto che gli Stati Membri si dotino di un Piano di emergenza per le crisi sanitarie dovute ad alimenti o mangimi. Il Reg. (UE) n. 2017/625 (art. 115) stabilisce che “gli Stati membri elaborano piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti comportano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente”. In ottemperanza a quanto sopra premesso, è stato emanato il documento di Intesa Stato Regioni n. 103/CSR del 10 maggio 2023, recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 4/50 del 15 febbraio 2024, che attua quanto definito dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625.

Il Piano nazionale di emergenza individua le azioni da mettere in atto, sia a livello centrale che regionale e locale, atte a garantire il controllo di eventi che non possono essere adeguatamente affrontati mediante le consuete misure di gestione nel settore alimentare e/o dei mangimi. Nell'ottica di una gestione il più efficace ed efficiente possibile di tali emergenze, il Ministero, le Regioni e Province Autonome, insieme alle ASL, si avvalgono di unità di crisi appositamente istituite a livello centrale, regionale e periferico: l'Unità di Crisi Nazionale (U.C.N.), l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) e l'Unità di Crisi Locale (U.C.L.).

Ulteriori misure di intervento prevedono l'adozione di specifici Piani di emergenze di tipo epidemico e non epidemico, a livello nazionale e locale.

La Regione Sardegna, nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - macro obiettivo 10 – Programma P10.3 “GESTIONE DELLE EMERGENZE EPIDEMICHE E NON EPIDEMICHE” ha adottato i seguenti documenti:

- Manuale operativo per le emergenze non epidemiche (Determinazione n. 338 del 28 marzo 2019)
- Manuale operativo per l'Afta epizootica (Determinazione n. 734 del 18 luglio 2019).

### 4.2 Cooperazione ed assistenza reciproca

Il Titolo IV del Reg. (UE) 2017/625, “Assistenza amministrativa e collaborazione”, dispone che gli Stati Membri adottino misure per agevolare la trasmissione, tra AC, di informazioni riguardanti l'eventuale non conformità relativa a un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente o un'eventuale violazione commessa mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2017/625.

Quando la richiesta di assistenza tra Stati Membri riguarda casi di non conformità, viene utilizzato il sistema iRASFF, prodotto dalla fusione della vecchia piattaforma informatica di scambio di assistenza amministrativa «AAC» (Sistema di assistenza e cooperazione amministrativa) e il sistema RASFF. I due sistemi informativi, entrambi gestiti dalla Commissione, sono stati istituiti in tempi diversi e successivamente modificati nei dettami normativi e operativi. Il primo ad essere istituito è stato, con l'articolo 50 del Reg. (CE) n. 178/2002, il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF), che consente alle AC di scambiare e diffondere rapidamente informazioni in caso di gravi danni diretti o rischi per la salute indiretti per gli esseri umani legati ad alimenti o mangimi, o gravi rischi per la salute per l'uomo, gli animali o l'ambiente legati ai mangimi, al fine di consentire l'adozione rapida di misure per combattere questi gravi rischi. Successivamente, nel 2015, con la decisione (UE) 2015/1918 è stato istituito il sistema AAC.

Con il Reg. (UE) 2017/625, il legislatore ha ritenuto necessario integrare ed aggiornare il sistema RASFF in modo da consentire un'efficace assistenza transfrontaliera e la cooperazione tra le AC. Viene garantito così che i casi di non conformità con la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare siano effettivamente perseguiti non solo nello Stato membro in cui la non conformità viene rilevata per la prima volta, ma anche nello Stato membro in cui ha avuto origine la non conformità. I Sistemi RASFF e AAC, pertanto, sono stati fusi in una piattaforma combinata, sistema iRASFF, progettata per garantire che le informazioni siano scambiate nel modo più efficiente possibile e renderle visibili a tutti gli Stati membri immediatamente, rendendo così più efficace l'assistenza amministrativa. Il sistema iRASFF è gestito dalla Regione Sardegna secondo le “Linee



Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti” di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni nel corso della seduta del 05 maggio 2021, recepito con Determinazione n. 457 del 24 maggio 2021 del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione generale della sanità.

Pertanto, al fine di snellire e semplificare gli scambi di comunicazione e di armonizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Commissione europea e per consentire la raccolta e la gestione delle relazioni di controllo ufficiali inviate dagli Stati membri alla Commissione in modo più efficace e trasparente, con il “Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»)” è stato istituito un unico sistema informatico per il trattamento e lo scambio di dati, informazioni e documenti relativi ai controlli ufficiali: l’IMSOCche, comprende tra gli altri, il sistema iRASFF.

L’IMSOC dovrebbe integrare e potenziare, ove necessario, alcuni sistemi informatici gestiti dalla Commissione (iRASFF, ADIS, EUROPHYT, Traces), e fungere da strumento di collegamento tra tali sistemi e, in alcuni casi, anche tra i sistemi nazionali esistenti degli Stati membri e i sistemi informatici di paesi terzi e di organizzazioni internazionali («altri sistemi»).

## **CAPITOLO 5. AUDIT SULLE AUTORITÀ COMPETENTI**

Il Reg. (UE) 201/625 (art. 6) prevede che, al fine di garantire la conformità a quanto disposto dallo stesso, le AC procedono con lo svolgimento di audit interni e siano esse stesse oggetto di audit, adottando le misure appropriate alla luce dei risultati ottenuti.

Gli audit, così come definito nell’Accordo Stato Regioni n. 46 del 7 febbraio 2013 “Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle ASL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”, possono essere articolati in audit di sistema e audit di settore:

- gli audit di sistema riguardano il funzionamento e i criteri operativi adottati dalle AC per lo svolgimento dei controlli ufficiali;
- gli audit di settore sono finalizzati alla verifica di specifiche linee di attività, ma tengono conto degli elementi sistemici di funzionamento correlati.

Gli audit di settore possono essere condotti nell’ambito di un audit di sistema.

In relazione a quanto sopra premesso, il sistema di audit prevede pertanto la messa in atto di un meccanismo di verifica tra le autorità competenti designate dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, ovvero il Ministero della Salute, le Regioni e le province autonome e le ASL

Nello specifico, gli uffici della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) e quelli della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSAN) del Ministero della Salute effettuano audit sul sistema sanitario regionale. A sua volta, il Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna applica un sistema di verifica sulle ASL allo scopo di accertare l’efficacia, efficienza ed appropriatezza dei sistemi organizzativo - gestionale messi in atto dalle ACL nello svolgimento dei controlli ufficiali e di valutare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione unionale e nazionale in materia di alimenti, sicurezza alimentare, mangimi, salute e benessere animale.

In linea con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 66/02 “relativa a un documento di orientamento sull’attuazione delle disposizioni per lo svolgimento degli audit a norma dell’articolo 6 del Reg.(UE) 2017/625” e del sopracitato Accordo Stato recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 19/31 del 14 maggio 2013, la Regione Sardegna ha adottato, con Determinazione del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 001472 - Protocollo n. 0032267 del 23 dicembre 2021, le procedure operative e gli strumenti operativi a supporto dell’attività di audit, consultabili sul portale istituzionale della Regione Sardegna <https://www.Regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/liste-elenchi/piano-regionale-integrato-dei-controlli-ufficiali-sulla-sicurezza-alimentare-e-sistema-di-audit>



## CAPITOLO 6. CRITERI OPERATIVI E PROCEDURE

### 6.1 Rispetto dei Criteri operativi

Criteri operativi per le AC sono previsti dalle normative unionali e nazionali in materia di controlli ufficiali. Questi riguardano, tra l'altro, la legittimazione ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e ad adottare le misure previste dalla pertinente normativa di settore, le misure adottate per garantire che il personale che effettua i controlli ufficiali non si trovi in una situazione di conflitto di interessi, le procedure e/o i meccanismi atti a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

La pianificazione, la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nonché l'adozione di azioni esecutive e l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni sono effettuate in conformità alle vigenti disposizioni normative, ai requisiti individuati dagli standard organizzativi e di funzionamento per le AC, oltre che in base a disposizioni o procedure regionali finalizzate a soddisfare i requisiti di efficacia, appropriatezza, qualità, imparzialità e coerenza.

#### 6.1.1 Inquadramento giuridico del personale che effettua i controlli ufficiali e codice comportamentale

I dipendenti della Regione Sardegna, delle ASL e dell'IZS quando esercitano una funzione amministrativa sono pubblici ufficiali. Il personale della AC che a sua volta sia incaricato dell'effettuazione dei controlli ufficiali, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, riveste, anche la qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria.

Tale specifica qualifica è attribuita sull'effettivo ruolo e sull'effettivo incarico assegnato al singolo funzionario che esegue i controlli ufficiali (Dirigenti e Tecnici della Prevenzione).

Il pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981, è abilitato ad assumere informazioni, ispezionare cose e luoghi, effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, eseguire il sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Per quanto riguarda i poteri della polizia giudiziaria, essa può, tra l'altro: prendere notizia dei reati, impedire la prosecuzione del reato, ricercare gli autori di reati, assicurare le fonti di prova.

Il personale può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica come disposto dall'art. 2, comma 11, del Decreto legislativo 27/2021 s.m.i.

Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente pubblico si attiene anche a quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e a quello della propria amministrazione. È prevista una serie di obblighi e comportamenti etici per il personale delle ACL addetto ai controlli ufficiali. Questi includono l'osservanza di norme comportamentali, l'assenza di conflitti di interesse, l'autonomia nelle funzioni, la riservatezza sulle attività di controllo e il rispetto delle regole procedurali. Affinché sia assicurata la "terzietà" dell'azione degli addetti al controllo ufficiale nei confronti delle imprese soggette a controllo e degli stakeholder, è indispensabile che tale personale dichiari in modo esplicito l'assenza di incompatibilità e la totale mancanza di conflitti di interesse nei confronti delle imprese o dei cittadini la cui attività è sottoposta a verifica. Per garantire l'assenza di conflitti di interesse nel personale responsabile dei controlli ufficiali, inclusi i dirigenti, i Dipartimenti della Prevenzione dispongono di procedure dedicate. Al personale che, in caso di accertata incompatibilità e/o esistenza di conflitti di interesse, ometta la dichiarazione obbligatoria o fornisca informazioni mendaci, possono essere applicate le sanzioni previste dal Contratto Nazionale di Lavoro e dagli articoli da 55 a 55 sexies del Decreto Legislativo 165/01. L'incompatibilità ed il cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti è regolamentato dall'art. 53 del DLgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e suoi successivi aggiornamenti.

Si richiamano a tal proposito le Linee guida regionali sulla gestione del conflitto di interesse degli operatori addetti al controllo ufficiale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare adottate con DGR 6 dicembre 2016 n. 65/31.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### 6.1.2 Sistema sanzionatorio

In materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare le sanzioni possono essere amministrative o penali.

Le ASL competenti per territorio, gli Enti Pubblici con funzioni di polizia amministrativa, accertano e contestano gli illeciti amministrativi e, se del caso, irrogano le relative sanzioni nelle materie previste dalla Legge, secondo le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e s.m.i. e i rispettivi atti di auto-organizzazione.

Nell’ambito dell’espletamento dell’attività di controllo ufficiale, in materia penale si ricordano le contravvenzioni fissate dagli artt. 5, 6 e 12 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 sulla “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” ed i delitti previsti in alcuni articoli del Codice Penale, come ad esempio l’art. 440 (A adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), l’art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), l’art. 515 (Frode nell’esercizio del commercio) e l’art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

La legge 30 aprile 1962, n. 283 è stata modificata dall’art. 70 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha introdotto agli artt. 12 - ter e successivi, le nuove procedure di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande.

### 6.1.3 Istituto della diffida di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014

La legge 21 maggio 2021, n. 71 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” è intervenuta modificando l’art. 1, comma 3 del D.L. 91/2014 (cd “Campo libero”), convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, concernente l’applicazione dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare, che nella formulazione attuale prevede: *“Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’art. 16 della citata legge n.689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.*

Le procedure operative per l’esecuzione dei controlli ufficiali nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 29/5 del 7 agosto 2024, trattano con maggiore dettaglio l’argomento.

### 6.1.4 Istituti della contropertizia e controversia

Nel 2021 il legislatore ha adeguato la normativa nazionale in materia di controlli ufficiali, anche in materia di sicurezza alimentare, lungo le filiere agroalimentari al Reg. (UE) 2017/625 mediante una serie di decreti tra cui, in particolare, il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 e s.m.i.

Sia la normativa europea che quella nazionale introducono due importanti istituti con l’obiettivo di dare una più concreta applicazione al cosiddetto “diritto alla difesa”, fortemente radicato nell’Ordinamento comunitario e nazionale: la contropertizia e la controversia.

Ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) 2017/625 e dell’art.7 del Decreto Legislativo sopracitato viene riconosciuta all’Operatore la possibilità, nei casi in cui l’AC rilevi profili di non conformità a seguito di attività di controllo ufficiale mediante campionamento, di effettuare a proprie spese ed a cura di un esperto di parte qualificato, una contropertizia.



La controperizia può consistere in una verifica esclusivamente di tipo documentale delle registrazioni concernenti le attività condotte dal campionamento fino alla emissione del rapporto di prova del laboratorio ufficiale o anche nella analisi di una ulteriore aliquota di campione, qualora disponibile, effettuata presso un laboratorio di fiducia accreditato.

A nalogamente, nella procedura di controversia, prevista dall'art. 35, comma 3, del Reg. (UE) 2017/625 e dall'art. 8 del Decreto Legislativo sopracitato ed attivata dall'operatore quando questi, a seguito di controperizia, non condivide la valutazione dell'AC, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) riesamina la documentazione relativa all'analisi iniziale e, se richiesto dallo stesso operatore, ripete l'analisi effettuata in sede di controversia, comunicandone anche alla AC i risultati per gli opportuni ulteriori provvedimenti.

Gli istituti della controperizia e della controversia si applicano esclusivamente alle non conformità accertate nell'ambito dei controlli ufficiali che prevedono campionamenti, prove, o diagnosi svolti da Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e ASL, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 e non invece quando l'esito analitico sfavorevole sia riferito ai settori di esclusiva competenza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed elencate all'art. 2, comma 3 dello stesso Decreto.

La Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 23 dicembre 2022, n. 1615 ha approvato le indicazioni operative per la gestione degli istituti della controperizia e controversia nell'ambito dei controlli ufficiali mediante campionamento effettuati nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

#### **6.1.5 Strumenti di verifica**

Il Reg. (UE) 2017/625 prevede che le AC "dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali" (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e che nel contempo le stesse "dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli" (articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Le attività di verifica dell'efficacia hanno come oggetto i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare svolte dalle ACL e definite ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (UE) 2017/625.

Ad oggi, le indicazioni per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali sono contenute nel documento di carattere gestionale "Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in attuazione del Regolamento 882/2004", approvato dall'Intesa Stato Regioni n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 e recepito dalla Regione Sardegna Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/31 del 14 maggio 2013.

A lo scopo di fornire adeguate ed ulteriori indicazioni utili alla programmazione, attuazione e rendicontazione delle verifiche di efficacia messe in atto dalle AC, la Regione Sardegna ha predisposto specifiche "Procedure per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali nell'ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare" adottate con Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 25 settembre 2024, n. 1243, nelle quali sono definite le modalità operative e le responsabilità in merito alle attività di verifica dell'efficacia svolte dalle ACL e dall'ACR sulle ACL medesime.

La verifica di efficacia dei controlli ufficiali può essere effettuata in 3 diverse fasi:

1. a priori, prima dell'esecuzione dei controlli ufficiali, mediante una valutazione della qualità e della coerenza dei documenti utilizzati nel contesto delle attività di CU (ad esempio: piani di lavoro, procedure documentate, modulistica, circolari, ecc.);
2. in tempo reale, valutazione sul campo e sulla base di criteri predefiniti, dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali (ad esempio: verifica sul campo, su base annuale, delle modalità di esecuzione di un'ispezione);
3. a posteriori, dopo l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla base di criteri predefiniti, della documentazione scritta dei controlli ufficiali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e di certificati ufficiali.



Attraverso la redazione di un Piano Strategico di Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali (PSdV) sono prese in considerazione tutte le tre fasi di cui sopra. Ai fini di una corretta e uniforme attuazione delle verifiche di efficacia, è necessario che le ACL dispongano di apposite procedure documentate e delle evidenze documentali che dimostrino l'avvenuta esecuzione.

## 6.2 Procedure documentate

I criteri operativi per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali che le autorità competenti locali devono applicare sono stabiliti dall'ACR mediante l'adozione di disposizioni e procedure regionali che, oltre al presente PCRP, comprendono:

- linee guida regionali sulla gestione del conflitto d'interesse degli operatori addetti al controllo ufficiale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- procedure per il riconoscimento ai sensi della normativa comunitaria degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale;
- classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004
- classificazione in base al rischio degli stabilimenti SOA riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali;
- procedure per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali nell'ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) n. 2017/625 sul Sistema Sanitario Regionale.

Le procedure di controllo sono aggiornate secondo necessità e contengono le opportune istruzioni per il personale che esegue il controllo ufficiale al fine di favorire l'adozione di criteri quanto più omogenei possibili per l'espressione del giudizio sulla conformità o meno al requisito oggetto di valutazione.



## 6.3 Documentazione scritta dei controlli ufficiali

### 6.3.1 Registrazione dei controlli ufficiali

Il Reg. (UE) 2017/625 stabilisce, all'articolo 13, che "Le autorità competenti elaborano la documentazione scritta di tutti i controlli ufficiali da esse effettuati. Tale documentazione può essere su supporto cartaceo o avere formato elettronico".

Il personale dell'AC che esegue un controllo ufficiale redige pertanto un verbale del controllo effettuato riportando le seguenti indicazioni minime:

- identificazione univoca del documento;
- data del controllo ufficiale;
- identificazione del personale che esegue il controllo ufficiale;
- identificazione dell'Operatore e più precisamente dell'impresa;
- identificazione dello stabilimento e relativa tipologia/attività produttiva;
- i metodi/tecniche di controllo ufficiale effettuato (audit, ispezione, verifica, campionamento);
- il motivo del controllo;
- le aree di indagine oggetto del controllo;
- le evidenze raccolte ed il relativo giudizio di conformità/non conformità;
- se ritenuto utile, gli ambienti controllati e altri eventuali riscontri;
- la firma di chi esegue il controllo ufficiale;
- la firma dell'Operatore o di un suo rappresentante.

L'AC deve inoltre documentare le azioni esecutive intraprese (artt. 137 e/o 138 del Reg. UE 2017/625) e le sanzioni contestate (art. 139 del Reg. UE 2017/625) qualora riscontri non conformità. La documentazione relativa ai controlli ufficiali, destinata a raccogliere le informazioni acquisite nel corso del controllo ufficiale, in base all'ordinamento italiano si configura come "atto pubblico". Al riguardo si ricorda che l'articolo 2699 del codice civile prevede "*L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato*" e che ai sensi dell'art. 2700 "*L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*".

Qualora siano vigenti procedure documentate o, comunque, apposite disposizioni che prevedano l'utilizzo di specifici modelli, le Autorità Competenti utilizzano detti modelli per elaborare la documentazione scritta dei controlli ufficiali da esse effettuati e delle azioni eventualmente adottate a seguito di detti controlli.

Si evidenzia che la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 7 agosto 2024, le procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27. Nei casi in cui il controllo ufficiale consista nel solo campionamento di matrici alimentari si rimanda ai relativi verbali di prelievamento previsti dai piani nazionali o regionali.

La documentazione relativa ai controlli ufficiali deve essere resa disponibile agli operatori interessati.

I controlli ufficiali sono registrati nei sistemi informativi previsti.



### 6.3.2 Certificazioni e attestazioni

Il rilascio di un certificato ufficiale ai fini dell'esportazione di partite di animali e di merci in Paesi Terzi è previsto dall'articolo 87 del Reg. (UE) 2017/625. Sono previsti, altresì, dal medesimo Regolamento i requisiti per la firma e il rilascio di certificati ufficiali (articolo 88) e le garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali (articolo 89).

Il certificato sanitario per l'esportazione verso Paesi Terzi di animali, di vegetali, di prodotti di origine animale e, più in generale, di alimenti, è a tutti gli effetti un "certificato ufficiale" ed accompagna gli animali e le merci durante l'esportazione al fine di attestare che gli stessi rispettino i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa comunitaria, se riconosciuta equivalente, e/o quelli specifici stabiliti dal Paese Terzo che importa.

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 individua i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi Terzi, come un compito istituzionale delle autorità competenti, effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore.

Si evidenzia inoltre che il rilascio di un certificato ufficiale può comunque essere prescritto dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2017/625.

L'attività di controllo ai fini della certificazione riveste un ruolo chiave nella prevenzione e nel controllo dei problemi legati alla salute, al benessere animale e alla sicurezza alimentare. Si configura a tutti gli effetti come "attività di controllo ufficiale" e, in quanto tale, spetta all'AC garantire l'affidabilità dei certificati rilasciati, designando i certificatori autorizzati a firmare e provvedendo alla loro specifica formazione relativa ai criteri e ai presupposti che sono alla base del rilascio dei certificati.

In merito al rilascio degli attestati ufficiali si richiama quanto previsto dall'articolo 91 del Reg. (UE) 2017/625.

### 6.3.3 Rendicontazione dei Controlli Ufficiali e misurazione degli indicatori inerenti alla Sanità Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli alimenti

L'anno successivo a quello di riferimento, i dati riguardanti le attività di controllo ufficiale devono essere rendicontati o comunque resi disponibili alla ACR tramite gli appositi sistemi informativi, secondo le indicazioni previste dal Ministero della Salute o nei singoli Piani regionali.

Una parte dei risultati delle attività di campionamento, affluiscono nel sistema informatico RaDISAN del Ministero della Salute. Il Sistema viene alimentato dal Laboratorio ufficiale della Regione IZSSA, mediante l'inserimento dei risultati delle analisi di laboratorio, che vengono validati dagli uffici preposti del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato alla Sanità. Altri flussi (ad esempio malattie animali, OGM, benessere animale, SOA, riproduzione animale, randagismo, latte crudo, farmacovigilanza) vengono inseriti dalle ASL e/o dall'IZSSA in appositi cruscotti (CROGM, SINVSA, VETINFO) e ove previsto validati dalla ACR, o trasmessi al Ministero con le modalità definite per ciascun flusso dallo stesso Ministero.

Ove previsto la validazione regionale rende i dati definitivi ed immodificabili. Solo i dati validati sono considerati ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione all'EFSA e alla Commissione europea.

La maggior parte dei Piani di controllo sopra citati sono anche oggetto di valutazione dal Tavolo adempimenti LEA per la sanità veterinaria e alimentare con conseguente Certificazione della Regione sufficiente o meno rispetto agli adempimenti LEA.

La misurazione delle attività svolte è basata sulla completezza e qualità dei dati nell'ambito dei FLUSSI INFORMATIVI VETERINARI costituita da 30 flussi e dagli INDICATORI DI PERFORMANCE con un set di 12 indicatori.

## CAPITOLO 7. RIESAME E ADATTAMENTO DEL PCRP

Nel corso del periodo di vigenza il presente PCRP, potrà essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche in linea con l'evoluzione del quadro normativo, di quello epidemiologico e/o in stretta correlazione con i contenuti delle rendicontazioni che annualmente le ACL e l'OEVR/IZSSA trasmettono alla ACR.